

Titolo/Title	Statuto
	Statute
Sigla/Reference	ST
Revisione/Revision	04
Data/Date	2012-05-16

Redazione	Approvazione	Autorizzazione all'emissione	Entrata in vigore
IL CONSIGLIO DIRETTIVO	ASSEMBLEA DEI SOCI	ASSEMBLEA DEI SOCI	2012-05-18

STATUTO ACCREDIA

Art. 1 – Costituzione

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO, in sigla ACCREDIA, è un'Associazione originariamente costituita dalla fusione di SINAL e SINCERT, ed ha lo scopo di adeguare il Sistema di Accredimento Italiano al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765 del 9 luglio 2008, di seguito denominato Regolamento.

L'Ente è un'Associazione senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, che opera con il riconoscimento dello Stato e sotto la vigilanza istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché delle altre Pubbliche Amministrazioni che hanno contribuito alla sua designazione, secondo le rispettive competenze.

La durata dell'Ente è illimitata.

L'Ente si articola in Dipartimenti funzionali ai settori di accreditamento gestiti. L'istituzione, soppressione o accorpamento dei Dipartimenti, è deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole dei 2/3 dei propri Componenti.

Art. 2 – Scopi

L'Ente, nel rispetto dei principi del Regolamento, e ferme restando le competenze delle Pubbliche Amministrazioni nelle materie inerenti all'oggetto sociale, effettua l'accredimento dei Soggetti che svolgono valutazioni di conformità a norme tecniche volontarie, su istanza dei Soggetti medesimi. Ciò allo scopo di contribuire a migliorare la competitività e a promuovere il progresso tecnico ed economico, favorendo la libera circolazione delle merci, lo sviluppo sostenibile, la leale concorrenza tra gli operatori sul mercato, e la trasparenza nei rapporti tra produttori, utenti e consumatori, nonché il miglioramento dei prodotti e degli ambienti di vita e di lavoro.

L'attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità si svolge anche nei settori riservati, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti.

L'Ente svolge l'attività di accreditamento sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica.

Allo scopo di assicurare la congruità delle intese sottoscritte con le Amministrazioni competenti, l'Ente richiede il parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 20. Fermi restando i principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica, in tale settore l'Ente potrà utilizzare dipendenti delle Amministrazioni interessate, o valutatori da queste indicati, anche mediante l'uso del distacco.

Art. 3 - Compiti operativi

In particolare l'Ente svolge i seguenti compiti operativi:

- verifica, con le più opportune forme di intervento, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal conforme Regolamento Generale di cui al successivo art. 26 e sulla base di norme tecniche e guide applicative nazionali, europee ed internazionali, e di Regolamenti applicativi e prescrizioni proprie, che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità possiedano i requisiti prescritti e vigila sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
- opera in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolge compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;

- intrattiene rapporti con Organismi di accreditamento di altri Paesi, nonché con gli Organismi sovranazionali ed internazionali operanti in materia di accreditamento, anche al fine di promuovere e stipulare accordi di mutuo riconoscimento o reciprocità, che si baseranno sui principi di leale collaborazione, evitando forme di concorrenza sleale; in particolare, nel rispetto del Regolamento, aderisce all'Organismo europeo di riferimento, EA, ed alle verifiche inter pares da esso condotte, al fine di partecipare ai relativi accordi di mutuo riconoscimento EA MLA;
- contribuisce a diffondere la cultura della valutazione di conformità, in ogni settore, quale elemento positivo per la qualità, la sicurezza, la tutela dell'ambiente;
- pubblica sul proprio sito internet e su altri mezzi a larga diffusione, le proprie procedure di accreditamento, le disposizioni attinenti alle attività di accreditamento e gli elenchi degli Organismi accreditati, evidenziando gli eventuali provvedimenti di riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti.

L'Ente, nel rispetto delle norme che regolano le Associazioni, può svolgere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie ed ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento degli scopi sociali, purché non in contrasto con le regole relative all'accreditamento.

L'Ente, sulla base della legislazione vigente in materia, si dota di un sistema di prevenzione dei reati.

Art. 4 – Sede

L'Ente ha sede legale a Roma, in Via Guglielmo Saliceto, 7/9.

Indipendentemente dall'articolazione in Dipartimenti, potrà istituire sedi operative anche in altri luoghi, qualora necessarie e/o funzionali per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 5 – Soci

I Soci dell'Ente si distinguono in:

- Soci di Diritto;
- Soci Promotori;
- Soci Ordinari.

Indipendentemente dall'appartenenza ad una delle predette tipologie, ai fini della garanzia dell'equilibrio tra le parti interessate, così come disciplinata dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare per la definizione delle modalità di voto all'interno del Comitato di Indirizzo e Garanzia, con delibera dell'Assemblea, ciascun Socio è collocato in una delle seguenti categorie:

- Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e di ricerca;
- Organizzazioni rappresentative dei produttori di beni e servizi e degli esecutori di lavori;
- Associazioni dei Soggetti accreditati;
- Enti di Normazione nazionali, Associazioni di consumatori, di utilizzatori, per la protezione dai rischi e dell'ambiente; Soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità; altri Soggetti interessati all'attività dell'Ente.

Ciascun Socio può appartenere ad una sola categoria. Il Socio che non condivide l'attribuzione deliberata dall'Assemblea, può recedere dall'Ente. In tal caso, il recesso avrà effetto immediato e non si applicano le restrizioni di cui all'art. 9 del presente Statuto.

Art. 6 – Soci di Diritto

Sono Soci di diritto i Ministeri firmatari del decreto di designazione di ACCREDIA quale Ente Unico di Accreditamento.

Sono riconosciuti dall'Assemblea quali Soci di diritto altri Ministeri che si avvalgono dell'Ente per le attività di accreditamento o di valutazione di conformità negli ambiti di propria competenza.

Art. 7 – Soci Promotori

Sono riconosciuti Soci promotori dell'Ente, tra quelli già Soci di SINAL e/o di SINCERT, gli Enti pubblici di rilievo nazionale diversi dai Ministeri, le Organizzazioni imprenditoriali presenti nel CNEL, le Società, con struttura a rete di rilevante valenza nazionale nel settore delle public utilities e gli Enti di normazione UNI e CEI, nonché i Soggetti, aventi tali caratteristiche, che hanno partecipato al processo di avvio dell'Ente entro il 2010.

Art. 8 – Soci Ordinari

Possono assumere la qualifica di Socio ordinario, fatto salvo quanto previsto all'atto della costituzione, e a condizione di evidenziare un interesse diretto nelle attività di accreditamento:

- a) le Pubbliche Amministrazioni di livello nazionale, le Regioni e le Province Autonome;
- b) le Associazioni di Categoria rappresentative di specifici comparti produttivi o di servizi e le Società, in qualunque forma costituite, di rilevante valenza nazionale, operanti in servizi di pubblico interesse;
- c) le Associazioni, Enti, Istituzioni di rilevante valenza nazionale che hanno finalità statutarie di studio, ricerca, diffusione della cultura di valutazione della conformità;
- d) le Associazioni rappresentative a livello nazionale dei Soggetti che, in qualità di consumatori finali o intermedi, utilizzano i servizi degli Organismi accreditati, nonché le Associazioni di tutela dell'ambiente di rilevante valenza nazionale;
- e) le Associazioni di Soggetti accreditati.

Non possono essere Soci i singoli Soggetti accreditati, fatta salva la precedente lett. e). Per ciò che riguarda Enti, Istituzioni o Società di rilevante valenza nazionale che, ai sensi del presente Statuto, possono essere qualificati come Soci, è ammesso che essi dispongano, nell'ambito della propria struttura organizzativa, di Laboratori e/o Organismi accreditati, purché la corrispondente attività sia meramente funzionale e non prevalente rispetto al complesso delle attività svolte.

L'ammissione di un nuovo Socio avviene attraverso richiesta presentata al Consiglio Direttivo, che verifica la sussistenza in capo all'aspirante Socio dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente articolo ed alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 e successive modifiche ed integrazioni, e delibera in merito all'ammissione, anche sulla base di una valutazione che terrà conto delle finalità statutarie, dei requisiti morali, di rappresentatività nazionale, affidabilità e credibilità pubblica del richiedente.

Le deliberazioni adottate circa l'ammissione devono essere motivate e vanno comunicate al richiedente a mezzo di raccomandata; esse sono oggetto di ratifica da parte dell'Assemblea ai sensi del successivo art. 12, lettera i), nella prima seduta utile.

La presentazione della domanda di ammissione, che deve essere firmata dal Legale rappresentante del richiedente, comporta l'accettazione integrale ed incondizionata del presente Statuto e del Regolamento Generale di cui all'art. 26.

Il nuovo Socio dovrà versare la quota di ammissione, determinata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'ammissione diviene operante solo a seguito del pagamento della quota di ammissione e del versamento della quota sociale annuale per l'esercizio finanziario in corso.

I Ministeri Soci di diritto sono esentati dall'obbligo di versamento della quota di ammissione e della quota sociale annuale.

Il diniego della domanda di ammissione legittima il proponente a chiedere che su di essa si pronunci l'Assemblea nella prima seduta utile.

Art. 9 - Recesso ed esclusione dei Soci

La qualifica di Socio si perde per recesso o per esclusione.

Il diritto di recesso può essere esercitato in ogni momento da qualunque Socio. Il Socio che recede è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente.

Il recesso ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello in cui viene esercitato, purché la comunicazione scritta pervenga almeno novanta giorni prima di tale data.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può decidere l'esclusione di un Socio, qualora esso:

- sia moroso da non meno di dodici mesi nel versamento delle quote associative; il provvedimento di esclusione può essere adottato solo previa diffida scritta, con termine per adempiere non inferiore a trenta giorni;
- abbia perso i requisiti di Socio, oppure non sia più in grado di partecipare agli scopi dell'Ente;
- sia gravemente inadempiente rispetto alle norme dello Statuto, ai Regolamenti o alle deliberazioni dell'Ente;
- tenga un comportamento gravemente pregiudizievole nei confronti dell'Ente, in termini patrimoniali, morali o di pubblica immagine;
- si sia fuso in un altro Organismo, sia posto in liquidazione, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al Socio per iscritto con raccomandata A/R o mezzo equivalente ed ha effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Socio.

Il Socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere in restituzione i contributi versati a qualsiasi titolo, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

Art. 10 – Organi dell'Ente

Sono Organi dell'Ente:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Comitato di Accreditamento;
- il Comitato di Indirizzo e Garanzia;
- il Collegio Sindacale;
- la Commissione d'Appello;
- il Direttore Generale.

Art. 11 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea, in quanto riunione dei Soci, costituisce l'Organo di indirizzo politico dell'Ente.

L'Assemblea è convocata a mezzo fax, e-mail, telegramma o raccomandata, comunque con l'adeguato riscontro della ricezione dell'avviso, anche fuori della sede legale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, e l'Ordine del Giorno.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere elevato a centottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata altresì quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno dieci Soci di diritto e/o promotori, ovvero da almeno un quinto di tutti i Soci. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

I Soci partecipano in Assemblea con i Legali rappresentanti, o con persona all'uopo delegata, anche rappresentante un altro Socio. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di tre Soci.

I Consiglieri, i Membri del Collegio Sindacale e del Comitato di Accreditamento, nonché i Dipendenti dell'Ente, non possono rappresentare i Soci, né ricevere deleghe.

I Membri del Consiglio Direttivo designati dai Ministeri Soci di diritto, in quanto portatori di interessi generali, possono rappresentare il Socio in Assemblea astenendosi dalle deliberazioni che li riguardano personalmente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ente o da un Vice Presidente o, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale o, in sua assenza, da altra persona indicata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da Verbali redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, anche in forma sintetica.

L'Assemblea ordinaria dell'Ente è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci di diritto e/o promotori e di almeno la metà dei Soci ordinari.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei Soci di diritto e/o promotori e con qualunque presenza di Soci ordinari. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei Soci di diritto e/o promotori e di due terzi dei Soci ordinari. In seconda convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci di diritto e/o promotori e della metà dei Soci ordinari. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti, purché con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci di diritto e/o promotori.

Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci di diritto e/o promotori e di almeno i due terzi dei Soci ordinari.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni:

- a) approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione sull'attività svolta;
- b) approva il budget previsionale ed il relativo programma di attività;
- c) determina su proposta del Consiglio Direttivo l'importo delle quote di ammissione dei nuovi Soci, e l'ammontare delle quote associative annuali e dei contributi straordinari eventualmente necessari per far fronte a specifiche iniziative di carattere eccezionale;
- d) compone il Consiglio Direttivo. A tal fine, stabilisce, entro il massimo di otto, il numero dei Membri del Consiglio che vengono eletti dai Soci ordinari come propri rappresentanti; ratifica inoltre le designazioni espresse dai Soci di diritto e promotori, e dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

- e) determina gli emolumenti ed i compensi da corrispondere al Presidente, ai Vice Presidenti, al Collegio Sindacale, ai Membri del Consiglio Direttivo e per la revisione legale dei conti;
- f) nomina e revoca i Membri del Collegio Sindacale e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, dispone l'incarico per effettuare la revisione legale dei conti;
- g) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Generale di Applicazione del presente Statuto e le successive modifiche;
- h) delibera sulle azioni di responsabilità contro Amministratori, Sindaci, incaricati della revisione legale dei conti e Liquidatori;
- i) ratifica l'adesione di nuovi Soci ed il recesso di quelli esistenti; delibera circa l'esclusione dei Soci e sui ricorsi al diniego delle domande di ammissione;
- j) richiede, quando ritenuto necessario, al Comitato di Indirizzo e Garanzia, un rapporto sulla coerenza della politica e/o sul funzionamento generale dell'attività di accreditamento dell'Ente;
- k) delibera su qualsiasi altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni:

- a) delibera sullo scioglimento dell'Ente, sulle modalità di devoluzione del patrimonio residuo e nomina i liquidatori;
- b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo responsabile della gestione dell'Ente. Elegge il Presidente ed i Vice Presidenti, determinandone il numero, entro un massimo di tre, con facoltà di individuarli anche al di fuori dei propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente e dai Vice Presidenti, da un rappresentante di ogni Socio di diritto e promotore, da un rappresentante della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - qualora venga manifestato un interesse, per le attività di accreditamento - e da un numero massimo di otto Componenti eletti dai Soci ordinari in Assemblea in base alle candidature pervenute. Tra questi, un numero massimo di tre è riservato alle Associazioni dei Soggetti accreditati, avendo cura di garantire le diverse tipologie di attività svolte sotto accreditamento. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili o redesignabili.

I Membri del Consiglio Direttivo devono, in ogni caso, agire con obiettività per il perseguimento degli scopi sociali e, nel rispetto dei principi da tutelare, garantire di essere liberi da ogni indebita pressione commerciale, economica o di altro tipo che potrebbe compromettere la loro imparzialità ed indipendenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da un massimo di cinque Membri, ovvero ad uno o più dei suoi Componenti, che possono essere anche il Presidente o uno dei Vice Presidenti. Il Consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, con facoltà di impartire direttive all'Organo delegato ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. I Membri eletti in rappresentanza delle Associazioni di cui all'art. 8, lett. e) non possono essere eletti Presidente, né ricevere deleghe.

Non sono comunque suscettibili di delega le materie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), n) e p) del successivo art. 14.

Il Consiglio Direttivo fornisce tempestiva comunicazione ai Soci di ogni atto riguardante le nomine di propria competenza.

Il Consiglio Direttivo decade quando viene meno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Presidente, in tale caso, provvede a convocare con urgenza l'Assemblea ordinaria e, nel frattempo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione. In difetto, provvede il Collegio Sindacale.

I Soci di diritto o promotori designanti, così come la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, possono revocare i propri rappresentanti nel Consiglio

Direttivo e provvedere alla loro sostituzione. Il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione del nuovo Rappresentante, nella prima seduta utile, con successiva ratifica dell'Assemblea.

In caso di impedimento o dimissioni di un Rappresentante dei Soci ordinari, il seggio rimane vacante fino a nuova elezione, da parte della prima Assemblea successiva.

Un Consigliere eletto o designato nel corso del triennio cessa unitamente agli altri in carica.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, a mezzo fax, e-mail, telegramma o raccomandata, comunque con l'adeguato riscontro della ricezione dell'avviso, da inviare personalmente a ciascun consigliere ed a tutti gli aventi diritto di intervento, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve specificare la data, l'ora, il luogo della riunione e l'Ordine del Giorno.

In casi di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere effettuata almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione. Il Consiglio Direttivo è altresì convocato dal Presidente o, in caso di rifiuto, dal Collegio Sindacale, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi Membri.

Alle riunioni partecipa il Direttore Generale che, se presente, svolge funzioni di Segretario.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei Membri in carica; non è ammessa delega. È consentita la presenza mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede all'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, con facoltà di compiere tutti gli atti, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, tranne quelli riservati dal presente Statuto, alla competenza dell'Assemblea o degli altri Organi dell'Ente.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) determina le direttive generali per l'attività dell'Ente ed esercita ogni e più ampio potere in ordine alla gestione ed all'amministrazione dell'Ente e del suo patrimonio, emanando, ove necessario, appositi regolamenti e disposizioni;
- b) delibera sulle proposte di bilancio consuntivo e di budget previsionale da presentare annualmente all'Assemblea;
- c) approva, al termine di ogni esercizio, una relazione da sottoporre all'Assemblea sull'attività svolta e sul programma futuro dell'Ente;
- d) elegge, tra i propri Componenti, i cinque Membri che compongono, con il Presidente ed i Vice Presidenti, il Comitato Esecutivo;
- e) nomina e revoca il Presidente ed i Componenti del Comitato per l'Attività di Accreditamento di cui al successivo art. 18; determina, con i vincoli di cui al successivo art. 18, numero e competenze dei Comitati Settoriali e SottoComitati di Accreditamento e ne nomina e revoca i rispettivi Presidenti ed i Componenti. Ratifica, inoltre, l'Elenco degli Esperti Tecnici aggregati ai Comitati o SottoComitati di Accreditamento predisposto ed aggiornato dal Comitato per l'Attività di Accreditamento;
- f) nomina e revoca il Presidente ed i Componenti della Commissione d'Appello di cui al successivo art. 21;
- g) delibera sull'ammissione dei nuovi Soci e propone motivatamente all'Assemblea l'esclusione dei Soci;
- h) costituisce, al proprio interno, il Comitato per il Coordinamento con le Pubbliche Amministrazioni Socie dell'Ente, di cui al successivo art. 20;
- i) individua le parti coinvolte in modo significativo nelle attività di accreditamento, invita i Soci e le Organizzazioni rappresentative di tali parti a designare propri Rappresentanti da inserire tra i Membri del Comitato di Indirizzo e Garanzia, verifica le designazioni pervenute e provvede a ratificare le nomine;
- j) nomina e revoca, su proposta del Presidente e di concerto con il Vice Presidente di riferimento, il Direttore Generale ed i Direttori di Dipartimento di cui al successivo art. 22;
- k) disciplina l'attività dei Dipartimenti deliberando in merito all'istituzione, soppressione o accorpamento;
- l) determina gli emolumenti ed i compensi da corrispondere ai componenti gli Organi dell'Ente, salvo quanto previsto all'art. 12, lettera e) e all'art. 15, lettera c);

- m) delibera la nomina e la revoca del personale dirigente e/o il passaggio alla qualifica dirigenziale di personale già in servizio;
- n) approva le procedure ed i Regolamenti interni relativi al funzionamento dei diversi Organi dell'Ente, eccezion fatta per l'Assemblea ed il Collegio dei Sindaci; propone all'Assemblea l'approvazione del Regolamento Generale di attuazione del presente Statuto e delle successive modifiche;
- o) delibera in merito alle tariffe per l'attività di accreditamento;
- p) delibera su tutte le iniziative che ritiene idonee al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 15 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell'Ente. Per le convocazioni, la regolarità delle sedute, la verbalizzazione ed ogni altro elemento riguardante il suo funzionamento si applicano le medesime regole previste per il Consiglio Direttivo.

Oltre alle competenze ad esso delegate dal Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo ha la funzione di approfondire le tematiche di competenza del Consiglio Direttivo, preparandone le delibere, con particolare riguardo per quelle di natura amministrativa e gestionale.

In particolare, il Comitato:

- a) predisporre i documenti di bilancio e vigila sulla gestione del budget;
- b) adotta nei casi di urgenza deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica del Consiglio alla prima seduta utile;
- c) determina, per il Direttore Generale ed i Direttori di Dipartimento, compensi ed eventuali attribuzioni aggiuntive, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.

Alle riunioni vengono invitati il Collegio dei Sindaci ed i Presidenti del Comitato di Indirizzo e Garanzia e del Comitato per l'Attività di Accreditamento.

Art. 16 – Il Presidente ed i Vice Presidenti

Il mandato del Presidente e dei Vice Presidenti coincide con quello del Consiglio che li elegge. Essi possono essere rieletti per non più di una volta.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione. I sostituti restano in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente e/o Vice Presidente sostituiti.

Il Presidente:

- a) ha funzioni di rappresentanza istituzionale e politica dell'Ente;
- b) ha funzioni di legale rappresentanza dell'Ente nei confronti di Soci e di terzi, anche in giudizio;
- c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e sulla osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari;
- d) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- e) esercita tutti gli atti e le funzioni previsti dal presente Statuto o che gli vengono delegate dal Consiglio Direttivo;
- f) promuove e sostiene azioni in giudizio in nome dell'Ente, sia esso attore o convenuto, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione; si costituisce parte civile nei processi in cui l'Ente sia offeso dal reato; rappresenta legalmente l'Ente anche in sede stragiudiziale; nomina e revoca Avvocati e Procuratori Speciali determinandone i poteri; transige controversie;
- g) rende esecutive, firmando i relativi documenti, le decisioni dei Comitati Settoriali di Accreditamento relative al rilascio, estensione, rinnovo e revoca dell'accreditamento.

Salvo quanto previsto in via generale dalla precedente lettera e), al Dipartimento dei Laboratori di prova sovrintende un Vice Presidente all'uopo delegato. Ambiti e contenuti della delega faranno oggetto di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente di età maggiore.

Art. 17 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Il loro mandato è di tre esercizi e, durante tale periodo, può essere revocato dall'Assemblea solo per giusta causa.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e su tutte le altre materie attribuite dalla legge al Collegio Sindacale delle Società per Azioni. I Membri del Collegio Sindacale, per esercitare il loro mandato, hanno potere di accesso, ispezione e controllo su tutta la documentazione contabile dell'Ente, anche disgiuntamente.

Le riunioni avvengono di norma ogni novanta giorni e possono svolgersi anche in videoconferenza; i Sindaci, inoltre, sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo ed alle Assemblee.

L'Assemblea può affidare al Collegio Sindacale la revisione legale dei conti, ovvero conferire autonomamente tale incarico ad un revisore legale, iscritto nell'apposito registro. La revisione legale viene effettuata secondo la disciplina prevista dalla Legge per le Società per Azioni.

Il Ministero dello Sviluppo Economico indica il nominativo del Presidente del Collegio Sindacale. In mancanza di tale indicazione, l'Assemblea individua un Presidente di comprovata esperienza amministrativa nel settore pubblico.

Art. 18 – Comitato di Accreditamento: Comitato per l'Attività di Accreditamento, e Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento

Il Comitato di Accreditamento opera in materia di accreditamenti, nel rispetto del principio della competenza tecnica e secondo le modalità di funzionamento indicate nel Regolamento Generale, nonché in conformità con quanto disposto da apposite procedure interne.

Il Comitato si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento ed in Comitati e SottoComitati Settoriali. Il Presidente del Comitato per l'Attività di Accreditamento può essere scelto al di fuori dei Comitati Settoriali e costituisce il collegamento tecnico con gli altri Organi dell'Ente e fra i Comitati Settoriali. Egli presiede e costituisce, unitamente ai Presidenti dei Comitati Settoriali e ad altri Soggetti individuati dal Consiglio Direttivo, in numero non inferiore ai Comitati Settoriali istituiti, il Comitato per l'Attività di Accreditamento.

In particolare, il Comitato per l'Attività di Accreditamento:

- a) su proposta del Direttore di Dipartimento competente o dei singoli Comitati Settoriali, predispone, aggiorna e verifica Regolamenti, procedure e prescrizioni in genere che regolano l'attività di accreditamento e li propone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- b) vigila sull'andamento dell'attività dei Comitati Settoriali, attraverso periodiche riunioni di verifica, senza intervenire sulle singole deliberazioni;
- c) riesamina in termini generali l'attività svolta dai Comitati Settoriali;
- d) esprime, su proposta dei Presidenti dei Comitati Settoriali, un parere tecnico a fronte di delibere che possono avere impatto sui requisiti di accreditamento.

I Comitati Settoriali non possono superare il numero di cinque ed agiscono per scopi omogenei, avendo come principale riferimento la pertinente norma di accreditamento. Ciascuno, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, può articolarsi in SottoComitati. Le regole di funzionamento dei SottoComitati sono disciplinate, in modo uniforme, da un Regolamento ad hoc approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio nomina, per ciascun SottoComitato, un Coordinatore che partecipa alle riunioni del Comitato Settoriale di riferimento.

Ciascun Comitato o SottoComitato Settoriale è composto da non meno di tre Membri, fra i quali viene individuato un Presidente o Coordinatore. Sia il Presidente del Comitato per l'Attività di Accredimento, che i singoli Componenti dei Comitati e SottoComitati Settoriali, sono nominati dal Consiglio Direttivo, che ne determina il numero in funzione dell'organizzazione dei lavori e delle modalità operative dei Comitati Settoriali.

I Comitati Settoriali di Accredimento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti. I SottoComitati predispongono proposte di delibera, sulle pratiche di accreditamento di propria competenza, per la successiva ratifica dei Comitati Settoriali.

La Presidenza dei Comitati Settoriali, e il Coordinamento dei SottoComitati, operanti in ambiti regolamentati, di competenza della Pubblica Amministrazione, è affidata, salvo esplicita rinuncia dell'Amministrazione competente, a personale qualificato dipendente dall'Ente medesimo e da questo designato. Tutti i Membri dei Comitati devono garantire indipendenza di comportamenti ed imparzialità di giudizio.

Per ciascun Membro dei Comitati e SottoComitati Settoriali sono individuate le competenze tecniche specifiche nei diversi settori di intervento.

Non possono essere Membri dei Comitati Settoriali, né dei SottoComitati o del Comitato per l'Attività di Accredimento, coloro che abbiano rapporti stabili di qualunque tipo con Soggetti accreditati o accreditandi, o loro Associazioni di rappresentanza.

I Membri dei Comitati e SottoComitati Settoriali non possono partecipare ad alcuna decisione relativa a Soggetti con cui abbiano avuto rapporti, in qualità di Amministratori, Dipendenti, Consulenti o Valutatori, negli ultimi tre anni, ovvero quando abbiano effettuato, nei riguardi dei soggetti in esame, attività di valutazione ai fini dell'accredimento.

Tutti i Membri dei Comitati e SottoComitati Settoriali e del Comitato per l'Attività di Accredimento durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Un Membro nominato nel corso del triennio cessa unitamente agli altri in carica.

Le riunioni del Comitato per l'Attività di Accredimento e dei singoli Comitati e SottoComitati Settoriali sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà dei Componenti e non è ammessa delega. Le decisioni sono valide quando vengono approvate da almeno i due terzi dei presenti. Alle riunioni del Comitato per l'Attività di Accredimento intervengono, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che se presente svolge funzioni di Segretario, ed i Direttori di Dipartimento preposti alle attività che fanno capo ai singoli Comitati Settoriali. I Direttori di Dipartimento, per gli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di Segretario per i Comitati Settoriali, salva la possibilità di delegare Personale del Dipartimento.

Al fine di garantire flessibilità ed assicurare le necessarie competenze, i Comitati e SottoComitati Settoriali di Accredimento possono essere integrati, per le attività istruttorie su specifiche pratiche, con Esperti Tecnici esterni, che partecipano alle riunioni fornendo un parere tecnico per la Delibera. La loro presenza non viene conteggiata, ai fini della verifica del numero legale.

L'Elenco degli Esperti Tecnici è approvato dal Comitato per l'Attività di Accredimento.

Art. 19 – Comitato di Indirizzo e Garanzia

Il Comitato di Indirizzo e Garanzia è l'Organo cui spetta il compito di esprimere il contributo dei Soci, nonché le proposte di altri Soggetti eventualmente interessati alle attività di accreditamento, alla formulazione degli indirizzi operativi ed al buon funzionamento dell'Ente di Accredimento, onde assicurare la competenza, la trasparenza e l'imparzialità del suo operato, così come prescritto dalla normativa applicabile.

Come tale, il Comitato, attraverso un documento pluriennale per gli obiettivi dell'Ente, con verifiche periodiche, esprime proposte e linee di indirizzo in ordine alle politiche, ai principi guida ed alle iniziative

finalizzate al buon funzionamento dell'Ente, per le attività di accreditamento e le problematiche correlate, esplicando la sua funzione in riferimento ai seguenti aspetti:

- a) validità ed efficacia dei processi di accreditamento;
- b) assenza di alcun genere di discriminazione;
- c) imparzialità, indipendenza, trasparenza e riservatezza;
- d) effetti economici connessi con le attività di accreditamento.

I Membri del Comitato di Indirizzo e Garanzia sono designati dai Soci in quanto portatori di interessi nelle attività di accreditamento, nonché segnalati da altri Soggetti, pure portatori di detti interessi, anche non Soci, e sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Allo stesso modo il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione e revoca, su indicazione dei Soggetti designatori. I Membri del Comitato espressi da Soggetti non Soci dell'Ente hanno la funzione di osservatori e non hanno diritto di voto.

La composizione del Comitato deve essere tale da assicurare l'equilibrata rappresentanza degli interessi delle diverse componenti associative, nonché l'apporto e l'integrazione sinergica delle conoscenze, esperienze e competenze richieste in materia di accreditamenti e attività di valutazione di conformità in genere.

Le riunioni del Comitato di Indirizzo e Garanzia sono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo dei Membri in carica.

Nelle decisioni del Comitato di Indirizzo e Garanzia va garantito l'equilibrio delle parti interessate, senza che nessuna di esse possa predominare. In particolare, si terrà conto della classificazione dei Soci nelle quattro categorie, definite nell'art. 5 del presente Statuto.

Il Presidente del Comitato di Indirizzo e Garanzia è eletto dal Comitato medesimo, tra i propri componenti. Egli assicura che le decisioni vengano assunte mediante una bilanciata rappresentanza degli interessi coinvolti nella materia discussa. In particolare, per quanto attiene le deliberazioni del Comitato di Indirizzo e Garanzia di cui alla successiva lett. a) del presente articolo, le stesse sono assunte con il parere favorevole della maggioranza dei rappresentanti di ciascuna delle quattro categorie prima indicate.

I Membri del Comitato di Indirizzo e Garanzia durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Un Membro designato nel corso del triennio decade unitamente agli altri in carica.

Il Comitato può costituire, nel rispetto del Regolamento Generale di cui all'art. 26 Gruppi di Lavoro per l'approfondimento di tematiche che rientrano nei compiti affidatigli.

La partecipazione a suddetti Gruppi di Lavoro è aperta, sia ai Membri del Comitato (o persone da essi designate), sia ad Esperti esterni, su invito del Presidente del Comitato.

Il Comitato di Indirizzo e Garanzia opera nei termini e con le modalità definite dal Regolamento Generale di cui all'art. 26, nonché in conformità a quanto disposto da apposito Regolamento interno, da sottoporre ad approvazione del Consiglio Direttivo.

In particolare, oltre a varare il Documento pluriennale, il Comitato:

- a) formula indirizzi ed esprime raccomandazioni di carattere generale, in materia tecnica e gestionale, per il miglior svolgimento delle attività di accreditamento, anche in merito a Regolamenti, procedure e prescrizioni che regolano suddette attività di accreditamento;
- b) verifica il recepimento e l'attuazione di tali indirizzi e raccomandazioni, nei termini e con le modalità all'uopo definite;
- c) collabora ed interagisce con il Consiglio Direttivo e con il Comitato di Accreditamento, tramite scambi di documenti ed appositi incontri.

Il Comitato non ha poteri di gestione, né potere di Sindacato sui singoli atti adottati dagli altri Organi dell'Ente; esso può, tuttavia, valutarne la rispondenza complessiva ai propri indirizzi e raccomandazioni. Qualora il Comitato di Indirizzo e Garanzia ritenga che le proprie indicazioni vengano sistematicamente disattese da parte degli Organi aventi poteri esecutivi, può richiedere la convocazione dell'Assemblea, la quale provvederà ad assumere i provvedimenti del caso.

Alle riunioni del Comitato di Indirizzo e Garanzia partecipano, senza diritto di voto e con le funzioni loro attribuite dal Regolamento di cui all'art. 26, nonché dal proprio Regolamento interno, il Presidente ed il

Direttore Generale dell'Ente (quest'ultimo, se presente, svolge funzioni di Segretario) ed il Presidente del Comitato per l'Attività di Accreditamento.

Art. 20 – Comitato di Coordinamento con le Amministrazioni Socie di ACCREDIA

Il Comitato svolge la propria funzione nell'ambito del Consiglio Direttivo ed ha lo scopo di svolgere attività di coordinamento tra le Amministrazioni interessate e coinvolte nell'attività dell'Ente, gli Organismi di normazione tecnica e ACCREDIA.

Fanno parte del Comitato il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Ente, i Presidenti del Comitato per l'Attività di Accreditamento e del Comitato di Indirizzo e Garanzia, i rappresentanti degli Enti di normazione e tutti i Membri del Consiglio Direttivo designati o appartenenti ai Ministeri e ad altre Pubbliche Amministrazioni che hanno responsabilità dirette in tema di accreditamenti. Alle riunioni partecipa il Direttore Generale dell'Ente, che, se presente, svolge funzioni di Segretario.

Il Comitato dovrà occuparsi di formulare proposte al Consiglio Direttivo in ordine all'affidamento all'Ente di compiti di vigilanza, controllo ed accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, che dovranno formare oggetto degli affidamenti da parte delle Amministrazioni competenti, formulando i relativi pareri, come previsto dal precedente art. 2. Sovrintende altresì all'attività di coordinamento dell'Ente con gli Organismi di normazione tecnica italiana, quando siano necessarie valutazioni o interpretazioni delle normative tecniche settoriali. Il Comitato può al riguardo definire linee guida. Le riunioni del Comitato sono convocate e presiedute dal Presidente dell'Ente, che può delegare permanentemente tale funzione ad un Membro del Consiglio Direttivo. L'attività del Comitato è disciplinata dal Regolamento di cui all'art. 26.

Per le modalità di convocazione e le maggioranze si rinvia a quanto stabilito per il Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Commissione d'Appello

La Commissione d'Appello è l'Organo deputato ad esaminare e deliberare sui ricorsi che vengono presentati avverso le deliberazioni assunte in materia di accreditamenti.

La Commissione è composta da un minimo di quattro, ad un massimo di otto Membri. Essi sono individuati, tra i Componenti del Comitato di Indirizzo e Garanzia, dal Consiglio Direttivo, che li nomina, indicando il Presidente, avendo cura di garantire i concetti di indipendenza ed imparzialità, nonché l'apporto delle competenze tecniche in materia di accreditamenti e problematiche correlate.

La Commissione opera nei termini e con le modalità di cui all'apposito Regolamento interno e con i criteri fissati con il Regolamento di cui al successivo art. 26.

Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della Commissione, d'intesa con il Direttore Generale, che funge da Segretario delle riunioni.

Alle riunioni della Commissione d'Appello possono essere invitati altri appartenenti agli Organi dell'Ente, che tuttavia non partecipano alle deliberazioni sui ricorsi, che devono essere assunte, e motivate, dai soli Componenti della Commissione; la Commissione può altresì procedere ad ascoltare la parte ricorrente, coloro che hanno partecipato alle fasi del provvedimento oggetto del ricorso, ed esperti in grado di fornire apporti di competenza sulla materia in discussione.

Art. 22 - Direttore Generale e Direttori di Dipartimento

Oltre alle funzioni ad esso esplicitamente attribuite dal presente Statuto e dal Consiglio Direttivo, al Direttore Generale dell'Ente, spettano le seguenti attribuzioni:

- a) curare l'attuazione delle delibere degli Organi Statutari;
- b) assicurare la gestione amministrativa conformemente agli atti approvati dagli Organi dell'Ente, esercitando tutte le funzioni e curando tutti gli adempimenti connessi, con facoltà di delegare parte di tali funzioni;
- c) assistere il Presidente nello svolgimento dei compiti istituzionali e di rappresentanza;

- d) svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Comitato di Indirizzo e Garanzia, del Comitato per l'Attività di Accreditamento, della Commissione d'Appello e del Comitato di Coordinamento con le Pubbliche Amministrazioni. Tale funzione, in caso di assenza o impedimento, può essere svolta anche da persona di volta in volta incaricata dall'Organo interessato;
- e) firmare congiuntamente al Presidente ed ai singoli Direttori di Dipartimento, per gli ambiti di rispettiva competenza, i documenti di accreditamento che vengono rilasciati;
- f) stabilire, per il personale non dirigente, l'inquadramento ed il conseguente trattamento economico, in conformità con le vigenti disposizioni in materia ed in applicazione del CCNL indicato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale è responsabile della sorveglianza del Sistema di gestione dell'Ente, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/ IEC 17011.

I Direttori di Dipartimento rivestono la qualifica di Dirigente e sovrintendono all'attività tecnica delle aree di competenza, secondo l'organigramma predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Consiglio Direttivo.

I Direttori di Dipartimento hanno la responsabilità di gestire gli adempimenti tecnici ed i processi di accreditamento di competenza dei rispettivi Dipartimenti. Svolgono inoltre i compiti previsti dalle procedure interne, ed in particolare predispongono, per i rispettivi Comitati Settoriali, la documentazione relativa alle delibere in materia di rilascio, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti, nonché quelle relative a provvedimenti e sanzioni a carico dei soggetti accreditati; selezionano, ciascuno nel proprio ambito di competenza, gli Ispettori.

Il Direttore Generale ed i Direttori di Dipartimento non possono avere incarichi di qualunque genere nei Soggetti accreditati o loro Associazioni/Federazioni.

Art. 23 - Ispettori

Gli Ispettori addetti all'attività di accreditamento, devono garantire l'assenza di conflitti d'interesse e, indipendentemente dal rapporto contrattuale che li lega all'Ente di accreditamento, sono selezionati, per gli ambiti di rispettiva competenza, dai Direttori di Dipartimento.

L'elenco degli Ispettori, ed i relativi aggiornamenti, sono approvati dal Comitato per l'Attività di Accreditamento.

Gli incarichi ispettivi vengono conferiti alle persone inserite in suddetto elenco dal Direttore di Dipartimento competente.

Art. 24 – Patrimonio dell'Ente

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- fondo costituito dai patrimoni conferiti da SINAL e SINCERT;
- quote di ammissione versate da parte dei Soci;
- eventuali erogazioni o contributi pubblici o privati;
- riserve costituite con gli eventuali avanzi di gestione.

I Soci, sia di diritto, che promotori o ordinari, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente, neppure in caso di scioglimento.

Art. 25 – Esercizio sociale e bilancio

Fatto salvo il primo esercizio, gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo provvede alla formazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci secondo i criteri di redazione del bilancio stabiliti per le Società per azioni. Ferma restando l'unitarietà del bilancio, al fine di favorire l'efficienza operativa ed il controllo di gestione delle diverse attività, il Consiglio Direttivo,

nell'ambito di regole comuni, indica ai singoli Dipartimenti obiettivi programmatici ed attribuisce dotazioni di budget annuali.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione e la ripartizione tra i Soci di fondi e riserve.

Art. 26 – Regolamento Generale

L'applicazione del presente Statuto è disciplinata da conforme "Regolamento Generale", approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Pubblicazioni

Oltre a quanto previsto all'art. 3, l'Ente può rendere pubblica ogni informazione utile relativa all'attività svolta ed alle certificazioni o attestazioni rilasciate dai Soggetti accreditati.

L'Ente diffonde, infine, con strumenti idonei, pubblicazioni di carattere tecnico in materia di accreditamenti ed attività correlate.

Art. 28 – Scioglimento

Le proposte di scioglimento dell'Ente sono presentate all'Assemblea straordinaria, per iscritto, dal Presidente o da almeno i due terzi dei Soci.

Deliberato lo scioglimento dell'Ente, l'Assemblea straordinaria procede alla determinazione delle modalità di liquidazione, nominando uno o più Commissari liquidatori e definendone i poteri.

Il patrimonio è devoluto ad Enti senza scopo di lucro aventi analoghe finalità e/o in beneficenza.

Art. 29 – Arbitrato

Eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto, tra i Soci tra di loro e tra i Soci, ex Soci e l'Ente, nonché tra i Soci e gli Organi dell'Ente e tra l'Ente ed i suoi Organi, sono definite mediante arbitrato con decisione avente esclusivamente efficacia negoziale, resa da un Collegio Arbitrale così composto: ciascuna delle parti nomina un proprio Arbitro, mentre il Presidente del Tribunale di Roma nomina un Arbitro se le parti in contrasto sono pari, oppure due Arbitri se le parti sono dispari.

Gli Arbitri decidono secondo le norme di diritto, osservando le regole di procedura nei termini massimi previsti dalla legge.

Art. 30 – Competenza giurisdizionale

L'Ente è sottoposto alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della sede legale – ROMA.

Art. 31 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio al Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di cui all'art. 26, al Regolamento n. 765/08, al Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia.